

ordinaria e sono stati nominati commissari straordinari il prof. avv. Giovanni Bruno, il dott. Matteo Uggetti, e il prof. Alberto Dello Strologo;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 2018, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Nodavia s.c.p.a.;

Viste le sentenze n. 642/2018 e n. 752/2018, rese in data 14 agosto e 23 ottobre 2018, con le quali il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza delle predette società;

Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 2018, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza da preporre alla procedura di amministrazione straordinaria relativa alle predette società;

Visti i propri decreti in data 31 ottobre 2018, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Con.Cor.Su. s.c.r.l. ed alla Ergon Engineering And Contracting Consorzio Stabile - S.Cons.r.l.;

Vista l'istanza pervenuta in data 19 novembre 2018, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. con sede legale in Firenze: codice fiscale n. 01226390480;

Ritenuto che sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria e, in particolare, la società:

appartiene al Gruppo di Imprese, ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera b, n. 2), del decreto legislativo n. 270/99, essendo il capitale sociale della Inso Sistemi detenuto da Condotte per il 99% e dalla Ferfina per l'1%;

si trova in uno stato di insolvenza, come attestato dalla situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2018, da cui risulta uno stato di incapacità della società a far fronte alle obbligazioni correnti, essendo l'andamento economico e finanziario e la continuità aziendale della Inso Sistemi strettamente legati a quelli della Condotte, attualmente insolvente;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina dell'organo commissariale ed alla preposizione del comitato di sorveglianza;

Decreta:

Art. 1.

La società Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. (codice fiscale n. 01226390480), con sede legale in Firenze, alla via G. del Pian dei Carpini, n. 1, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, è preposto il comitato di sorveglianza nominato con il decreto citato in premessa, e sono nominati commissari straordinari i signori:

prof. avv. Giovanni Bruno, nato a Cosenza, il 25 dicembre 1973;

dott. Alberto Dello Strologo, nato a Roma, il 7 febbraio 1970;

dott. Matteo Uggetti, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO), il 20 aprile 1977.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00110

DECRETO 5 dicembre 2018.

Recepimento della direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto, in particolare, l'art. 32 del predetto decreto legislativo n. 54 del 2011, secondo cui «all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Vista altresì la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, della medesima legge, che regolando in generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive già recepite, conferma che «nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite (...) ove di contenuto non



normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia»;

Vista la direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II appendice C della direttiva 2009/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo;

Considerata la necessità di attuare la direttiva (UE) 2017/774 provvedendo con proprio decreto ad adeguare a tale direttiva le disposizioni dell'allegato II appendice C del decreto legislativo n. 54 del 2011;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e relativa entrata in vigore

1. Nell'allegato II, appendice C del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, è aggiunta la seguente voce:

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
«Fenolo	108-95-2	5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione europea.

Roma, 5 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 13

19A00141

DECRETO 5 dicembre 2018.

Recepimento della direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto, in particolare, l'art. 32 del predetto decreto legislativo n. 54 del 2011, secondo cui «all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;

Vista altresì la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, della medesima legge, che regolando in generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive già recepite, conferma che «nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite (...) ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia»;

Vista la direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli;

Considerata la necessità di attuare la direttiva (UE) 2017/898 provvedendo con proprio decreto ad adeguare a tale direttiva le disposizioni dell'allegato II appendice C del decreto legislativo n. 54 del 2011;

